

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, fra imprenditori artigiani, di seguito nominati soci, la Società Consortile in forma di Società Cooperativa denominata **"CO.R.MEC. Consorzio Ravennate Riparatori Meccanici e Affini società Cooperativa Consortile"**, in sigla **"CO.R.MEC. Soc. Coop. Cons."**.

Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione sociale, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle categorie Artigiane, del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ravenna.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata e il Consorzio anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è uno strumento al servizio degli imprenditori associati.

Essa si propone lo scopo di:

-migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri soci, di favorire lo sviluppo della loro attività d'impresa, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando ai soci medesimi servizi e/o somministrando beni strumentali a condizioni vantaggiose e realizzando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci

instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico per la fruizione dei servizi.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste al successivo art. 27 commi primo e terzo.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Tuttavia, essa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci, consumatori o utenti di beni o di servizi. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

1). l'erogazione di servizi in materia di:

-riparazione meccanica e motoristica di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, veicoli agricoli e industriali, natanti e ogni altro tipo di veicolo previsto dalla normativa vigente; riparazione di carrozzerie di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, veicoli agricoli e industriali, natanti ed ogni altro tipo di veicolo previsto dalla normativa vigente; riparazione ed installazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori, veicoli agricoli e industriali ed ogni altro tipo di veicolo previsto dalla normativa vigente nonché la commercializzazione dei pezzi di ricambio, parti ed accessori per autoveicoli, motocicli e ciclomotori, veicoli agricoli e industriali, natanti ed ogni altro tipo di veicolo previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, la Cooperativa potrà:

- stipulare convenzioni di assistenza e collaudo con case costruttrici di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, di pneumatici, di parti e ricambi in genere nonché con Enti pubblici e privati;

- assumere concessioni da Enti pubblici per l'affidamento (art. 80 Codice della Strada, legislazioni vigenti e successive integrazioni e modificazioni), delle revisioni generali e parziali delle diverse categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi aventi ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, il rispetto

dei livelli di silenziosità, nonché l'emissione di sostanze inquinanti entro i livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- costruire, acquistare o comunque acquisire a qualsiasi altro titolo e gestire officine, stabilimenti ed impianti affinché i soci stessi possano usufruire, per l'esercizio della loro attività imprenditoriale, dei servizi resi dalla Cooperativa;
- 2). l'approvvigionamento, sui mercati nazionali ed esteri, di prodotti finiti, lavorati, semilavorati, materie prime, attrezzature e beni strumentali in genere, utili o necessari agli imprenditori associati;
- 3). la costruzione, l'acquisto, la locazione, l'impianto e la gestione di laboratori e di magazzini per il deposito e la vendita all'ingrosso ed al minuto dei prodotti di cui sopra;
- 4). assumere agenzie e rappresentanze, anche con deposito, dei prodotti sopra indicati;
- 5). stipulare convenzioni con fornitori di beni e di servizi per conto o nell'interesse dei soci;
- 6). prestare ai soci l'assistenza necessaria per la utilizzazione dei prodotti e degli strumenti forniti per favorire il miglioramento delle loro capacità produttive;
- 7). curare la promozione dell'attività consortile e quella dei soci ed organizzare corsi di formazione professionale per i soci stessi e loro dipendenti.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;
- b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata

alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

I soci sono coloro che stabiliscono con la propria adesione al Consorzio o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci gli imprenditori artigiani operanti sia in forma individuale che in una delle forme societarie previste dalla legge, che svolgano professionalmente un'attività di costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli di qualsiasi genere, di parti di essi, nei settori della meccanica, dell'elettronica, della mecatronica, della carrozzeria, della tappezzeria, dei pneumatici, degli accessori e dei componenti, operanti nell'ambito della regione Emilia Romagna e delle regioni limitrofe o una o più attività previste dal precedente art. 5.

Possono acquisire la qualità di soci, inoltre, gli imprenditori che utilizzano, nel ciclo produttivo delle proprie imprese, prodotti uguali o affini a quelli distribuiti dalla Cooperativa, gli imprenditori industriali che esercitino una o più delle suddette attività, nonché enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, nel rispetto comunque del limite previsto dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale, ovvero, qualora si tratti di società, ragione/denominazione sociale, sede;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione professionale, ovvero, qualora si tratti di società, dell'oggetto sociale, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c. l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 40 - 41. Qualora si tratti di società, alla domanda di ammissione dovranno

essere allegati lo statuto sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione adottata dall'organo sociale competente contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della persona incaricata di rappresentare la società nei confronti della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il versamento della quota sottoscritta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci sono obbligati:

- a). a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- b). a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- c). ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d)** ad utilizzare i servizi prestati dalla Cooperativa conformemente agli impegni contrattuali assunti nei confronti di quest'ultima e alle disposizioni del regolamento interno;
- e)** a corrispondere alla Cooperativa i compensi a questa spettanti per i servizi prestati, a versare i contributi consortili per le spese di gestione e di funzionamento della Cooperativa, nella

misura ed alle condizioni previste dal regolamento interno;
f) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche della propria attività, della forma giuridica e della sede dell'impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali e consortili nei confronti dei soci che non provvedano, senza giustificato motivo, a sanare la loro esposizione debitoria verso la Cooperativa, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata o che commettano infrazioni tali da non comportare l'adozione del provvedimento di esclusione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Nessun provvedimento può essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria esposizione entro un congruo termine o far pervenire, ove lo ritenga opportuno, chiarimenti e giustificazioni.

Il provvedimento di sospensione, eventualmente adottato, è revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una volta venuti meno i motivi che lo avevano provocato.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative, società o consorzi che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente.

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Il socio può recedere dalla Cooperativa mediante comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio recedente sarà comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni verso la Cooperativa, previste dal presente Statuto, dai regolamenti interni, fino alla data in cui si verificherà lo scioglimento del rapporto sociale.

Il recesso non può essere parziale.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la comunicazione entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 40 - 41.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- e) siano stati condannati per reati dolosi contro la persona o il patrimonio, con sentenza definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno;
- f) violino, con gravi inadempienze, uno o più degli obblighi o divieti previsti dai precedenti art. 8 e 9;
- g) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- h) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessun provvedimento può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire chiarimenti o giustificazioni, nel termine massimo di trenta giorni.

Le deliberazioni in materia devono essere comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla loro adozione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 40- 41 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati

provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote sociali effettivamente versate a fronte delle quote sottoscritte.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

ART. 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

ART. 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso della quota loro spettante entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote non inferiori né superiori ai limiti di legge;
 - b) dal fondo di riserva legale;
 - c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
 - d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.
- Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi di legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 18

Le quote dei soci sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e

i relativi importi devono essere versati entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.

Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge per le società cooperative.

La partecipazione sociale di ciascun socio non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale.

ART. 19

Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa, ai sensi di legge.

TITOLO V

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa o, se non prevista, in altra informativa al bilancio, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. o, se non prevista, in altra informativa al bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. o, se non prevista, nella nota integrativa o, se anche questa non prevista, in altra informativa al bilancio.

ART. 21

Le spese per la gestione ed il funzionamento della Cooperativa sono coperte attraverso i contributi che provengono dalle Convenzioni stipulate dal Consiglio di Amministrazione con i fornitori di materiali per i soci stessi.

Tali convenzioni sono stipulate in nome e per conto dei soci ed

i proventi che i fornitori devono alla Cooperativa sono conteggiati in riferimento al volume complessivo di acquisti fatto dai soci per il tramite della Cooperativa.

Inoltre sono previsti servizi erogati direttamente dalla Cooperativa ai soci ed i compensi percepiti per questi servizi, contribuiranno anch'essi alla copertura dei costi di gestione. Allo scopo di incentivare l'utilizzazione dei servizi offerti dalla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può prevedere percentuali di ricarico differenziato per i singoli soci, in relazione all'ammontare totale annuo dei fabbisogni da ciascuno soddisfatti per il tramite della Cooperativa, tenuto conto del volume complessivo di quelli delle loro imprese.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare che una parte dei costi di gestione sia coperta da un contributo annuo a carico di ogni socio.

ART. 22

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo costituito per legge.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

E' vietata la distribuzione ai soci di utili o di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni. Pertanto, la Cooperativa non ha la possibilità di applicare l'istituto del ristorno di cui all'art. 2545 - sexies C.C..

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo, se nominato.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 24

Le Assemblee sono disciplinate a norma di legge, salvo quanto in appresso precisato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare

e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

a) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la prima riunione dell'Assemblea;

b) affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 20.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 25

L'Assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione o, se non prevista, la nota integrativa o, se anche questa non prevista, altra informativa al bilancio;
2. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
3. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;

5. conferisce e revoca, sentito l'Organo di Controllo, se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico,

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste al successivo art. 27 commi primo e terzo quello sulla disciplina del rapporto mutualistico;

8. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

9. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ART. 26

L'Assemblea deve deliberare con le maggioranze previste al successivo art. 27 comma terzo quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 27

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Quando debba deliberare sugli argomenti di cui al precedente art. 26 l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli

espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 28

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 29

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha comunque diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai soci imprenditori artigiani spetta comunque almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle categorie Artigiane e del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee nei casi di legge deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci diversi dalle persone fisiche), e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci imprenditori artigiani (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci imprenditori artigiani diversi dalle persone fisiche) a norma del III comma art. 6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre società partecipate a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo se nominato, almeno ogni quattro mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;

ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, ove nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, o, se non prevista, la nota integrativa o, se anche questa non

prevista, altra informativa al bilancio, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto;

c. compilare i regolamenti interni;

d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

f. deliberare su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale;

g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

h. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

i. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

k. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci inadempienti;

l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 34

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge.

ART. 35

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle

liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - ORGANO DI CONTROLLO

- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 37

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico sono nominati nei casi previsti dalla legge ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla loro nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

ART. 38

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, se nominati, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico se nominati, possono esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

I sindaci, se nominati, devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci, se nominati, possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico hanno ogni altro potere

e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio, deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 39

Qualora il collegio sindacale o il Sindaco Unico non siano obbligatori in forza di legge o non siano volontariamente nominati e la Società abbia l'obbligo ovvero abbia manifestato la facoltà di nominare un soggetto revisore, il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti dovranno quantomeno:

- 1) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 40

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale. La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola

compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 41

Le controversie verranno risolte secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Commercio.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

TITOLO VIII

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 42

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi ai soci;
- b. distribuire le riserve fra i soci.

ART. 43

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 44

Le clausole di cui agli artt. 42 e 43 non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 45

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società consortili costituite in forma cooperativa tra imprese artigiane, nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.